DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/574 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2026

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai della malattia di Newcastle in Polonia

[notificata con il numero C(2026) 922]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La malattia di Newcastle è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono pollame o volatili in cattività.

(2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. La malattia di Newcastle rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ([2]) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative al controllo di determinate malattie elencate, tra cui la malattia di Newcastle. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la malattia di Newcastle, in uno stabilimento, l'autorità competente deve istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni e applicare determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(3) La decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 della Commissione ([3]), adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello di Unione in relazione a focolai della malattia di Newcastle in Polonia. Essa stabilisce in particolare che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che la Polonia è tenuta a istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai della malattia di Newcastle devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Tale decisione di esecuzione stabilisce inoltre che le misure da applicare in tali zone, in conformità al suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino ai termini indicati nel suddetto allegato.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
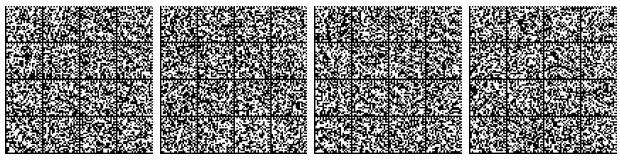
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/2256 della Commissione, del 5 novembre 2025, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai della malattia di Newcastle in Polonia (GU L, 2025/2256, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2256/oj).